

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

89ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame della proposta di stralcio S1 del senatore Manzione e, successivamente, all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1500 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore **MANZIONE**(Ulivo), in sede di illustrazione della sua proposta di stralcio, rileva che essa è stata oggetto di intesa all'interno del Comitato ristretto, quando fu deciso di limitare l'esame esclusivamente al contenuto del decreto legislativo n. 160 del 2006, sospeso fino al 31 luglio 2007. A tal fine il Comitato ritenne opportuno operare lo stralcio di quegli aspetti della riforma dell'ordinamento giudiziario disciplinati dai decreti-legge attualmente in vigore.

In particolare la proposta S1 contiene lo stralcio di quelle parti del disegno di legge relative alla magistratura militare, su cui, ad avviso dell'oratore, è opportuno che il Parlamento proceda ad un esame approfondito in un momento successivo.

Egli conclude auspicando un voto unanime da parte di tutti i Gruppi al fine di rendere visibile, pur nella differenza delle posizioni politiche, i termini dell'accordo raggiunto in Comitato ristretto.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di stralcio S1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento del relatore 2.1500.

Il senatore **CENTARO**(FI), riservandosi di intervenire eventualmente in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti da lui presentati, svolge alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo si sofferma sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, dei magistrati della procura nazionale antimafia. Al riguardo egli osserva l'opportunità di configurare le funzioni del procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia quali funzioni semi direttive requirenti di coordinamento di secondo grado, in ragione della complessità delle attività da essi svolte che non sono configurabili come attività requirenti dirette, ma si caratterizzano comunque per delicati compiti di coordinamento.

Quanto al tema della separazione delle funzioni e del passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, e viceversa, l'oratore rileva che il limite dei quattro passaggi, nell'arco della

carriera, potrebbe essere opportunamente ridotto, in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato compie più di due passaggi di funzione nell'intero corso della sua vita professionale. Eventualmente, anche in considerazione delle preoccupazioni espresse dal Governo in materia, l'oratore propone di introdurre la possibilità di un passaggio facilitato, da una funzione ad un'altra, nei primi anni di carriera, con la previsione di più stringenti limitazioni dopo un determinato numero di anni. Ciò, ad avviso dell'oratore, rappresenta un elemento importante ai fini di una più marcata accentuazione del principio della distinzione delle funzioni, contenuto, seppure *in nuce*, nella riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.

Il senatore passa alla questione relativa alle valutazioni di professionalità dei magistrati, ritenendo opportuno ancorarle a parametri più obiettivi, che facciano anche riferimento, al fine di una più semplice ed oggettiva valutazione, alle diverse fasi e ai gradi del procedimento.

Il senatore **VALENTINO**(AN), riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto sui singoli subemendamenti, illustra il subemendamento 2.1500/39, il quale interviene sulle valutazioni di professionalità, introducendo l'autonoma possibilità, per ogni membro del Consiglio giudiziario, di accedere a tutti gli atti pubblici del processo, al fine di valutarne l'utilizzazione. Ciò, ad avviso dell'oratore, pur lasciando inalterate le competenze del Consiglio superiore della magistratura in ordine alla individuazione dei parametri e dei criteri relativi ai modi di raccolta della documentazione e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze, consente al singolo consiglio giudiziario di procedere ad acquisizioni autonome di documenti utili al caso concreto oggetto di valutazione.

L'oratore passa quindi all'esame del subemendamento 2.1500/47 il quale, estendendo l'oggetto delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia anche ai rilievi di natura disciplinare, consente al Consiglio giudiziario una più piena cognizione dell'attività e della personalità professionale del magistrato su cui pende il giudizio di valutazione.

Quanto al subemendamento 2.1500/52, il senatore osserva che, oltre ai comportamenti che denotano evidente mancanza di equilibrio, sia opportuno valutare la preparazione giuridica del magistrato, che costituisce un criterio rilevante per conoscere la professionalità del valutato e la cui mancanza determina un grave nocumento alla corretta amministrazione della giustizia.

L'oratore illustra quindi il subemendamento 2.1500/62, volto ad ampliare i poteri del Ministro della giustizia, attribuendo a quest'ultimo, oltre al mero potere di adozione del decreto contenente il giudizio di professionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura, anche la possibilità di procedere ad una previa eventuale verifica.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo) illustra brevemente il subemendamento 2.1500/125, relativo ai limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, rilevando che, anche in considerazione dell'incremento dell'organico previsto con il nuovo regime dei concorsi, sia possibile ed auspicabile ridurre il limite per il conferimento dell'incarico ai 65 anni di età. Ritira quindi il subemendamento 2.1500/13.

Il senatore **ZICCONI**(FI), in sede di illustrazione dei subemendamenti da lui presentati, si sofferma sull'opportunità di introdurre un regime transitorio che attenui il rigore della disposizione relativa ai limiti di età per il conferimento di incarichi semi direttivi e direttivi, giudicanti o requirenti, ritenendo il tema dei limiti di età una questione molto delicata, meritevole di valutazioni differenziate a seconda della categoria professionale di riferimento. Al riguardo egli rileva che una recentissima sentenza della Corte costituzionale, di cui ancora non si conosce la motivazione, ha dichiarato incostituzionale la norma che esclude la possibilità di assumere incarichi direttivi nell'ipotesi in cui non si possano assicurare almeno tre anni di permanenza nell'incarico. Ad avviso del relatore la sentenza rende quindi ancora più urgente l'introduzione di un regime transitorio graduato, il quale moduli il rigore della norma che dispone la decadenza dall'incarico per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, ricoprono incarichi semi direttivi e direttivi da un determinato numero di anni, prevedendo altresì per questi magistrati, qualora non abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, l'assegnazione nello stesso ufficio con funzioni non direttive nè semi direttive. L'oratore ritiene opportuno che tale decadenza non si verifichi nei confronti di magistrati che abbiano già superato i limiti di età per il conferimento di altre funzioni semi direttive e direttive previsti dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n.160 del 2006. In particolare egli osserva come difficilmente un magistrato ultrasettantenne, nei pochi anni che lo separano dal collocamento a riposo, possa essere

chiamato a svolgere funzioni di consigliere dopo aver ricoperto per molti anni incarichi di direzione.

In conclusione, il senatore svolge alcune considerazioni generali sull'ordinamento giudiziario oggetto di riforma, rilevando che, alla luce della sua lunga esperienza in molti settori della giustizia, ad eccezione di alcune situazioni patologiche nelle sezioni fallimentari, non ha mai verificato che le funzioni giudicanti semi direttive possano determinare fenomeni di abuso di potere.

Il relatore **DI LELLO FINUOLI (RC-SE)** illustra il subemendamento 2.1500/14, ritenendo che esso presenta lo stesso contenuto di altri emendamenti presentati, essendo volto a configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia non come funzione direttiva requirente di secondo grado quanto, più correttamente, come funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale.

Il relatore passa quindi all'espressione dei pareri sui subemendamenti. Egli esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.1500/7, 2.1500/8, 2.1500/9, 2.1500/10, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/500, 2.1500/16, 2.1500/19, 2.1500/24, 2.1500/25, 2.1500/30, 2.1500/31, 2.1500/34, 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47, 2.1500/48, 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.1500/73, 2.1500/74, 2.1500/77, 2.1500/79, 2.1500/86, 2.1500/132, 2.1500/133 e 2.1500/134. Esprime altresì parere positivo sul subemendamento 2.1500/3, a condizione che vengano soppresse le parole: "secondo grado e coordinamento nazionale", ritenendo non opportuno configurare, all'interno dell'ordinamento giudiziario, funzioni semi direttive di coordinamento nazionale.

Si riserva di esprimere successivamente il parere sui subemendamenti 2.1500/6, 2.1500/20, 2.1500/32, 2.1500/33, 2.1500/52, 2.1500/75, 2.1500/85, 2.1500/119, 2.1500/120, 2.1500/125, 2.1500/127 e 2.1500/131. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario SCOTTI si riserva di esprimere il parere successivamente, nella fase di votazione dei singoli emendamenti, limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni di carattere generale, alla luce degli interventi svolti dai senatori intervenuti in sede di illustrazione.

Quanto alle osservazioni del senatore Ziccone, egli rileva che la questione dei limiti di età potrà essere compiutamente risolta soltanto al momento della pubblicazione della motivazione della sentenza della Corte costituzionale, dalla cui lettura si capirà se l'incostituzionalità riguarda l'introduzione del limite di età per l'assunzione degli incarichi direttivi o semidirettivi o si riferisca ad aspetti più limitati. In ogni caso, il sottosegretario osserva che il testo presentato dal Governo contiene una congrua modulazione della disciplina dei limiti di età, la quale consente, seppur parzialmente, di attenuare le anomalie evidenziate dal senatore Ziccone.

Quanto alla proposta del senatore Valentino, in ordine alla introduzione della facoltà in capo al Ministro della giustizia di operare una verifica sulla valutazione compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, egli evidenzia i limiti contenuti nell'articolo 105 della Costituzione, che riserva al Consiglio superiore della magistratura la competenza in ordine alle assunzioni, alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle promozioni e ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Per quanto riguarda la proposta, anch'essa avanzata dal senatore Valentino, di consentire ai consigli giudiziari l'accesso, al fine di una più puntuale valutazione del magistrato, a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo, il rappresentante del Governo palesa i rischi di un possibile appesantimento del lavoro dei consigli medesimi e del conseguente nocimento al funzionamento della macchina giudiziaria.

Quanto alla composizione degli organi di valutazione, il sottosegretario si sofferma sui possibili profili di incompatibilità, soprattutto per i membri appartenenti alla classe forense, i quali rischiano anch'essi di incidere negativamente sul funzionamento del sistema giudiziario.

Esprime quindi un giudizio positivo sulla proposta, avanzata dal senatore Centaro, di individuare, per una più puntuale ed oggettiva valutazione, fasi e gradi del procedimento.

In conclusione, l'oratore ribadisce la sua contrarietà a modificare il termine quadriennale per le valutazioni di professionalità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/1 e 2.1500/2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/3 e chiede al presentatore, senatore Palma, se intende riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

Il senatore **PALMA** (FI) insiste per la votazione dell'emendamento nel testo originario.

Il PRESIDENTE propone quindi di votare la modifica proposta dal relatore e conseguentemente il subemendamento.

Posta ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvata la proposta di modifica al subemendamento 2.1500/3, volta a sostituire al secondo periodo alle parole: "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale" le altre "semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/3, nel testo risultante dall'approvazione della modifica proposta dal relatore.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/4 e 2.1500/5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

90^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore **MANZIONE** (*Ulivo*) esprime il suo rammarico per il mancato inserimento, nella rassegna stampa del Senato della giornata odierna, degli articoli riferiti alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che pure sono ampiamente presenti in moltissimi quotidiani. Chiede quindi al Presidente di farsi interprete di tale comune disappunto presso l'ufficio stampa del Senato.

Il presidente **SALVI**, condividendo le osservazioni del senatore Manzione, assicura che si farà carico di rappresentare, ai responsabili dell'ufficio stampa del Senato, il disagio da lui palesato.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che proseguirà l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.1500 del relatore, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/6.

Il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE), invita il Governo al ritiro del subemendamento.

Per quanto riguarda il punto a) del subemendamento governativo in questione, l'oratore osserva che esso, intervenendo sulla posizione, all'interno dell'ordinamento giudiziario, del sostituto presso la direzione nazionale antimafia e del procuratore nazionale antimafia, è sostanzialmente identico ad una serie di subemendamenti presentati da lui e da altri senatori. Ritene quindi che l'eventuale approvazione di questi ultimi renda superflua la proposta di modifica del Governo.

Parimenti, per quanto riguarda il punto b), in particolare in riferimento ai criteri per il conferimento delle funzioni, il relatore ritiene più opportuna la soluzione individuata in sede di comitato ristretto e da lui proposta nell'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 2.

Quanto alla proposta di soppressione del comma 12-bis, relativo alla possibilità, per i magistrati che hanno ottenuto la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità nella misura del 10 per cento dei posti disponibili, il relatore ritiene che la soluzione individuata, costituendo un punto qualificante dell'accordo raggiunto nel comitato, non debba essere espunta dal corpo della riforma.

Quanto al punto c), relativo ai limiti di tempo e di luogo in ordine al passaggio di funzioni, il relatore si riserva di proporre un subemendamento che possa incontrare il favore della maggioranza della Commissione e che possa essere condiviso dal Governo.

Anche per quanto riguarda i criteri per la valutazione in ordine al conferimento delle funzioni, oggetto della proposta emendativa del Governo, il relatore ritiene che sia preferibile quanto stabilito sul punto nel subemendamento da lui proposto.

Il rappresentante del GOVERNO ritira il subemendamento, salvo il punto f), il quale consente l'applicazione *medio tempore* delle norme contenute nel decreto-legge n. 160 del 2006 anche alla magistratura militare, proprio in ragione del fatto che lo stralcio approvato nella seduta antimeridiana di oggi rischia di privare tale magistratura di qualsiasi disciplina.

Ritiene inoltre che il mantenimento della possibilità, per i magistrati che ottengono la seconda valutazione, di accedere alle funzioni di legittimità necessiti inevitabilmente di una norma transitoria che riconosca il medesimo diritto a coloro che hanno ottenuto la terza valutazione, almeno nel quadriennio successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo.

Quanto al mutamento dei criteri di valutazione per il conferimento delle funzioni, il sottosegretario osserva che tale norma non modifica sostanzialmente il testo ma fornisce esclusivamente degli indicatori di carattere generale uniformi per tutti i tipi dei tramutamenti.

Il presidente SALVI, dopo aver invitato il relatore e il Governo a presentare formalmente le proprie proposte emendative sotto forma di subemendamenti, pone in votazione il subemendamento 2.1500/6, nel nuovo testo risultante dal ritiro dei punti a), b), c) d) ed e).

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO (FI) e del senatore D'ONOFRIO (UDC), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/6 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), che svolge alcune considerazioni sulla opportunità di configurare le funzioni di sostituto presso la direzione nazionale antimafia quali requirenti di coordinamento nazionale e non quali requirenti di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/7 e 2.1500/8.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì approvati gli identici subemendamenti 2.1500/9 e 2.1500/10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dei subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale chiede al relatore di ripensare il suo parere negativo sui subemendamenti, dal momento che esigenze di coerenza impongono di configurare quale funzione semidirettiva requirente di coordinamento di secondo grado la funzione di procuratore aggiunto presso la procura nazionale antimafia, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/11 e 2.1500/12. Il subemendamento 2.1550/13 è conseguentemente ritirato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale rileva che coerentemente occorra modificare l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nel senso di configurare la funzione di procuratore nazionale antimafia quale funzione requirente direttiva di coordinamento nazionale e non quale funzione direttiva requirente di secondo grado, posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli identici subemendamenti 2.1500/14 e 2.1500/15, nonché gli identici subemendamenti 2.1500/500 e 2.1500/16.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/19.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame del subemendamento 2.1500/20.

Il RELATORE propone ai presentatori di inserire, al terzo periodo, dopo le parole: "funzioni giudicanti", le altre: "o requirenti", ritenendo rispondente a ragioni di uguaglianza escludere, anche per i magistrati che svolgono la funzione requirente, la possibilità di essere giudicati per l'attività di interpretazione di norme di diritto o per l'attività di valutazione del fatto e delle prove.

Il senatore VALENTINO (AN) accoglie la proposta di modifica indicata dal relatore e riformula in tal senso il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta quindi approvato il subemendamento 2.1500/20 nel testo risultante dalla modifica.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/21 e 2.1500/23, nonché, dopo un breve intervento del senatore PALMA (FI), il quale ritiene che l'attività di interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e della prova, se è un criterio per i provvedimenti disciplinari, deve essere anche specularmente criterio utile per il conferimento delle funzioni, il subemendamento 2.1500/22.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1550/24, mentre il subemendamento 2.1500/25 è ritirato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/26, 2.1500/27 e 2.1500/28.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/29.

Il senatore CASTELLI (LNP) invita il relatore a riflettere sulla opportunità di rivedere il suo parere negativo sul subemendamento da lui presentato, considerando che le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato, qualora costituiscano un criterio di valutazione del magistrato medesimo, possono favorire comportamenti virtuosi, razionalizzando un sistema che ha visto un notevole accrescimento di oneri a carico del bilancio della giustizia. Ciò in particolare tenendo conto di quanto deciso dalla legge finanziaria per il 2007, la quale ha previsto limiti invalicabili di spesa per l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ad avviso dell'oratore, appare incoerente, a fronte di una tale decisione così rigorosa sul piano finanziario, lasciare libertà di spesa, senza prevedere un minimo di sindacato sulle spese effettuate dal magistrato quando si procede alla sua valutazione.

Il senatore CASSON (Ulivo), nel dichiarare il suo voto contrario al subemendamento, ritiene che la questione delle spese di giustizia sia molto delicata e possa indurre a valutazioni non oggettive, dal momento che l'entità della spesa dipende spesso dal tipo di indagine che viene svolta, soprattutto quando si tratti di procedimenti penali in tema di criminalità organizzata e terrorismo. L'oratore ritiene inoltre che, a fronte di spese molto elevate sostenute dai magistrati, vi è spesso un notevole recupero economico al termine del processo, in particolare al momento dell'esecuzione delle condanne.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, il quale ritiene che un sindacato sulle spese di giustizia rischia di interferire indebitamente sul libero esercizio dell'attività giurisdizionale, ritenendo peraltro possibile usare lo strumento dell'ispezione quando si superano i limiti fissati, il RELATORE conferma il suo parere negativo sul subemendamento.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/29.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/30.

Il senatore **VALENTINO** (AN), aderendo ad una sollecitazione del relatore, modifica il subemendamento 2.1500/31, nel senso di sostituire, alla soppressione delle parole: "dell'evoluzione della giurisprudenza", l'inserimento, prima delle parole "dell'evoluzione", delle altre "nonché per la conoscenza".

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/31, nel testo modificato.

Il senatore **VALENTINO**(AN), su proposta del relatore, modifica il testo del subemendamento 2.1500/32, nel senso di sopprimere le parole "amministrativo e", condividendo l'osservazione del relatore sulla opportunità che il controllo sia esclusivamente di tipo gestionale sul controllo dell'ufficio.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/32, nel testo così modificato, risultando precluso il subemendamento 2.1500/33.

Dopo un breve intervento del senatore **PALMA** (FI), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/34, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/35.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/36.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/37.

Il senatore **CASTELLI** (LNP) chiede al Governo di ripensare al parere negativo espresso sul suo subemendamento, rilevando che la previsione, all'interno di una norma di rango primario, degli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, evita che i magistrati siano assoggettati in modo esponenziale al potere valutativo del Consiglio superiore della magistratura.

Il sottosegretario SCOTTI ritiene che la soluzione individuata in sede di comitato ristretto ha ampiamente tenuto conto dei rilievi formulati in quella sede dal senatore Castelli, soprattutto in ordine alla scelta di distinguere tra principi e criteri direttivi da una parte e parametri dall'altra. Egli, dopo aver rilevato che i consigli giudiziari mantengono comunque un certo grado di discrezionalità nella trattazione dei singoli casi, osserva che si debba tenere conto dei compiti che la Costituzione, all'articolo 105, attribuisce al Consiglio superiore della magistratura, proprio per quanto riguarda la progressione e il sistema di valutazione dei magistrati.

Dopo un breve interve del senatore **CASSON** (Ulivo), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto il subemendamento 2.1500/37.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/38, 2.1500/39, 2.1500/40, 2.1500/41, 2.1500/47 e 2.1500/48.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/42, 2.1500/44 e 2.1500/49, risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/45, 2.1500/46 e 2.1500/50.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/51.

Il senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) propone una riformulazione del testo del subemendamento che riconsideri in maniera organica la procedura della trasmissione, al consiglio

giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, delle segnalazioni e dei rapporti provenienti dai capi degli uffici, nonché delle segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine.

Il PRESIDENTE, per consentire la puntuale formulazione del nuovo testo del subemendamento 2.1500/51, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20).

Il RELATORE illustra alla Commissione il subemendamento 2.1500/51 (testo 2) presentando altresì il subemendamento 2.1500/600, mentre il rappresentante del GOVERNO presenta il subemendamento 2.1500/650.

Dopo brevi interventi dei senatori MANZIONE (Ulivo), CENTARO (FI), Massimo BRUTTI (Ulivo), PITTELLI (FI), il RELATORE procede a un'ulteriore riformulazione del subemendamento 2.1500/51.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/51(testo 2), risultando altresì assorbiti i subemendamenti 2.1500/52 e 2.1500/53. Il subemendamento 2.1500/54 è precluso.

Il senatore PITTELLI (FI) dichiara di far propri tutti i subemendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (FI) dichiara di far propri i subemendamenti presentati dal senatore Palma.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/55, 2.1500/56 e 2.1500/57, 2.1500/58, 2.1500/59, 2.1500/60, 2.1500/62, 2.1500/63, 2.1500/64, 2.1500/66, 2.1500/69, 2.1500/70.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati i subemendamenti 2.1500/61, 2.1500/67, 2.1500/68, 2.1500/71, 2.100/73 e 2.1500/74.

Il senatore VALENTINO (AN), acconsentendo ad una proposta avanzata dal RELATORE, riformula il subemendamento 2.1500/75, limitando la proposta modificativa alla sola soppressione delle parole "con esito positivo". Il subemendamento, così modificato, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/76, 2.1500/80, 2.1500/81, 2.1500/82, 2.100/83, 2.1500/84 e 2.1500/85.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati i subemendamenti 2.1500/77 e 2.1500/79, risultando altresì precluso il subemendamento 2.1500/78.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/86.

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di precisare perché abbiano espresso parere favorevole su un subemendamento che, limita ai soli professori universitari ordinari la possibilità di far parte della commissione per il conferimento delle funzioni di legittimità, quando, per le commissioni di concorso, il Comitato ristretto aveva convenuto sull'opportunità di consentire la partecipazione anche ai professori di seconda fascia.

Il sottosegretario SCOTTI rileva che tale limitazione è stata accolta favorevolmente, perché è apparsa congrua in ordine al delicato compito valutativo che il comitato per il conferimento delle funzioni di legittimità è chiamato a svolgere.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/86.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/87 e 2.1500/88, 2.1500/89, 2.1500/90 e 2.1500/91.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/650, presentato dal rappresentante del GOVERNO nel corso della seduta odierna.

Dopo brevi interventi dei senatori **MANZIONE** (*Ulivo*), **CENTARO**(*FI*), **CASTELLI**(*LNP*), **D'ONOFRIO** (*UDC*) e **CASSON**(*Ulivo*), il rappresentante del GOVERNO riformula il subemendamento.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato il subemendamento 2.1500/650 (testo 2).

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti i subemendamenti 2.1500/92 e 2.1500/93, 2.1500/95, 2.1500/96 e 2.1500/97.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/94.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere negativo sul subemendamento. Al riguardo egli evidenzia l'incongruità della norma che stabilisce l'obbligo di motivazione per le decisioni della commissione del Consiglio superiore della magistratura solo nell'ipotesi in cui questa si discosti dal parere espresso in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme. Tale limitazione oltretutto, ad avviso del relatore, costituisce un *vulnus* al diritto di impugnazione al TAR dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura i quali, pertanto, devono in ogni caso essere motivati.

Dopo un breve intervento del senatore **Massimo BRUTTI**(*Ulivo*), che palesa il suo consenso nei confronti della proposta emendativa del senatore Centaro, il RELATORE esprime parere positivo.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato il subemendamento 2.1500/94.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione il subemendamento 2.1500/98.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) ritiene opportuno introdurre il divieto, per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, di svolgere, oltreché funzioni requirenti, anche funzioni monocratiche penali, nonché funzioni di giudice per l'indagine preliminare e di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ciò al fine di evitare che giudici con scarsa esperienza professionale, inviati spesso in sedi disagiate, si trovino a decidere da soli cause di notevole rilievo, che spesso si concludono con sentenze di condanna le quali incidono sulla libertà personale. Al riguardo ricorda di aver presentato un subemendamento all'emendamento 4.1000, volto a prevedere, in capo al magistrato che permanga in servizio presso una sede disagiata per più di cinque anni, il diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) esprime la sua gratitudine al senatore D'Ambrosio per aver presentato il subemendamento 2.1500/98, segno di una non comune saggezza e certamente frutto della sua lunga esperienza professionale. L'oratore osserva infatti che la ragione addotta dal Governo, a giustificazione di una presunta necessità di conferire queste funzioni al magistrato di prima nomina, e cioè l'impossibilità di ricoprire altrimenti talune sedi disagiate, dovrebbe essere considerata una motivazione in più per approvare il subemendamento del senatore D'Ambrosio, in quanto non è accettabile mandare un giovane senza esperienza a ricoprire funzioni non collegiali in aree in cui il funzionamento della giustizia si presenta particolarmente problematico.

Il senatore **VALENTINO** (AN), nel chiedere di poter aggiungere la sua firma al subemendamento presentato dal senatore D'Ambrosio, ritiene oltremodo opportuna tale proposta in quanto essa, da una parte, evita che funzioni particolarmente delicate siano affidate a magistrati giovanissimi, non ancora dotati dell'esperienza necessaria, dall'altra impone al Governo di individuare soluzioni adeguate, anche eventualmente prevedendo adeguati compensi economici, per assicurare la presenza, in quelle sedi, di magistrati esperti e qualificati.

Il senatore **PITTELLI** (FI) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento del senatore D'Ambrosio, osservando che tale subemendamento risponde anche all'esigenza di tutelare i giovani magistrati che, privi della necessaria esperienza, vengono spesso inviati in sedi particolarmente difficili.

La senatrice **MAGISTRELLI** (Ulivo) chiede di poter aggiungere la sua firma al subemendamento.

Il RELATORE ricorda che in comitato ristretto egli si era dichiarato favorevole a una modifica nel senso prospettato dal senatore D'Ambrosio, nel senso cioè di sopprimere l'inciso "di norma" al divieto di assegnazione dei neo-magistrati a funzioni requirenti o di indagine preliminare - ed anche a funzioni giudicanti monocratiche penali - ma che sia il Governo sia altri colleghi, come il senatore Centaro, avevano manifestato timori sulla possibilità di ricoprire le sedi disagiate. Era stato perciò deciso, in via di mediazione, di conservare la formulazione del testo del Governo, ma sopprimendo la possibilità, prevista all'articolo 3, di un'abbreviazione del tirocinio, dal momento che il combinato disposto di queste due norme avrebbe avuto effetti devastanti, consentendo l'assegnazione a queste delicate funzioni di magistrati di scarsissima esperienza. Peraltro egli rileva come questa situazione sia la conseguenza delle modifiche a suo tempo apportate alla normativa del 1998 che intendeva incentivare i magistrati ad accettare l'assegnazione a sedi disagiate.

Il rappresentante del GOVERNO rileva i gravi rischi di funzionalità per la giustizia, derivanti dall'approvazione di questo subemendamento. In proposito egli sottolinea la difficoltà di realizzare un sistema incentivante veramente efficace, osservando, in particolare, che gli incentivi economici di cui parlava il senatore Valentino non solo sono sempre stati rifiutati dalla magistratura associata, in nome della non monetizzabilità del disagio di sede, ma determinerebbero oneri per i quali non vi è copertura.

Il PRESIDENTE avverte il senatore D'Ambrosio che, qualora intendesse riformulare il suo subemendamento, nel senso di inserirvi il subemendamento da lui presentato all'articolo 4 in tema di sedi disagiate, la Presidenza non opporrà alcuna riserva di carattere procedurale.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo) conviene sulla riformulazione.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO, si rimette alla Commissione, è approvato il subemendamento 2.1500/98 (testo 2), risultando altresì preclusi i subemendamenti 2.1500/99 e 2.1500/100.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono respinti i subemendamenti 2.1500/101, 2.1500/102, 2.1500/103 e 2.1500/104.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/105.

Il senatore **CENTARO** (FI) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il loro parere negativo sul subemendamento da lui presentato, osservando, in particolare, che la possibile approvazione del subemendamento 2.1500/600 del relatore ridimensiona ulteriormente uno dei principi fondamentali dell'impianto della riforma, relativo alla separazione delle funzioni. Egli ritiene quindi opportuno limitare la possibilità del passaggio di funzioni ai primi dieci anni dall'ingresso in magistratura, limitandola in modo più intenso dopo il decimo anno.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto il subemendamento 2.1500/105.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, risultano respinti i subemendamenti 2.1500/106 e 2.1500/107.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del subemendamento 2.1500/108.

Dopo un breve intervento del senatore [CENTARO\(FI\)](#), il quale rileva che i subemendamenti 2.1500/108, 2.1500/109 e 2.1500/110, da lui presentati, tendono a ridurre il limite massimo di passaggio di funzioni, anche in considerazione del dato statistico, in base al quale difficilmente un magistrato passa da una funzione ad un'altra per più di due volte nell'arco dell'intera carriera, il presidente SALVI propone di terminare la seduta per consentire ai membri della Commissione di esaminare con calma i subemendamenti riferiti al tema delicatissimo del passaggio di funzioni.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Acquisito il consenso della Commissione il PRESIDENTE toglie la seduta e convoca una nuova seduta, la quale avrà luogo trenta minuti dopo il termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

91^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(1447) Riforma dell' ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente **SALVI** (SDSE) ricorda che i subemendamenti in votazione sono pubblicati in allegato alle sedute antimeridiana e pomeridiana di oggi.

Il senatore **D'ONOFRIO** (UDC) chiede chiarimenti sull'effettiva portata del subemendamento 2.1500/600, presentato dal relatore che, così come formulato, sembrerebbe escludere i magistrati che passano dalla funzione requirente alla funzione giudicante in sede civile non solo dalle limitazioni territoriali, ma anche da tutte le altre, siano esse collegate al tempo di permanenza nell'incarico di provenienza, al numero di volte in cui sia richiesto il cambiamento di funzioni o all'espletamento di corsi di qualificazione.

Concordano il senatore **CASSON** (Ulivo), che invita il relatore al ritiro, e il senatore **MANZIONE** (Ulivo), il quale rileva che la formulazione del subemendamento consentirebbe al magistrato che ha cambiato funzione di restare addirittura nello stesso circondario, con la possibilità di svolgere anche in sede civile attività rispetto alle quali le sue funzioni precedenti di pubblico ministero possono essere state di non poco rilievo.

Il senatore **D'AMBROSIO** (Ulivo) ritiene che il subemendamento possa essere modificato nel senso di chiarire che l'esclusione dalle limitazioni del comma 4 si riferisce alle sole limitazioni territoriali, e consentendo però la permanenza nello stesso circondario solo negli uffici giudiziari più grandi.

Dopo un intervento del senatore **CENTARO** (FI), che si associa all'invito al ritiro, il relatore, senatore **DI LELLO FINUOLI** (RC-SE) ritira il subemendamento.

Il presidente **SALVI** pone ai voti il subemendamento 2.1500/118, che risulta respinto.

Il subemendamento 2.1500/119 è posto ai voti col parere favorevole del RELATORE, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, ed è approvato.

Il subemendamento 2.1500/120 risulta assorbito.

Il senatore **CENTARO** (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1500/121, sottolineando la necessità di limitare la possibilità della proroga delle funzioni unicamente a quei casi in cui il trasferimento del magistrato costringerebbe a ricominciare dall'inizio un procedimento penale, con la perdita delle attività svolte fino a quel momento.

Dopo interventi dei senatori **CASSON**(Ulivo), **PITTELLI**(FI), **ZICCONI** (FI) e **MANZIONE**(Ulivo), il sottosegretario SCOTTI propone di riformulare il subemendamento nel senso

di consentire la proroga limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento e per un periodo non superiore a due anni.

Il subemendamento 2.1500/121, posto ai voti nella formulazione proposta dal rappresentante del GOVERNO, è approvato.

I subemendamenti 2.1500/122, 2.1500/123, 2.1500/124, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*Ulivo*) ritira il subemendamento 2.1500/125.

Il subemendamento 2.1500/126, posto ai voti, non è approvato, mentre il subemendamento 2.1500/127 è ritirato.

I subemendamenti 2.1500/128, 2.1500/129 e 2.1500/130, posti separatamente ai voti, non sono approvati, mentre sono approvati i subemendamenti 2.1500/131 e 2.1500/132, identico al 2.1500/133, nonché il subemendamento 2.1500/134.

I subemendamenti da 2.1500/135, 2.1500/136, 2.1500/137, 2.1500/138, 2.1500/139, 2.1500/140, 2.1500/141 e 2.1500/142, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

I subemendamenti 2.1500/143, 2.1500/144 e 2.1500/145, sono preclusi.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.1500, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato.

L'emendamento è approvato.

Risultano pertanto preclusi tutti gli ulteriori emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.250 si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 3.1000 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, si danno per illustrati i subemendamenti a firma del senatore Castelli.

Il senatore **CENTARO** (*FI*) illustra il subemendamento 3.1000/2 che precisa il carattere esclusivo dell'attività di formazione svolta dalla Scuola superiore della magistratura. Evidentemente tale emendamento non esclude la possibilità, ad esempio, che si decida di organizzare un seminario di studi a livello distrettuale, e tuttavia è necessario evitare che, permanendo la possibilità per altri soggetti, ad esempio per il Consiglio superiore della magistratura, di organizzare attività di formazione e aggiornamento, si vanifichi la stessa possibilità di realizzare attraverso la Scuola una lineare politica della formazione dell'aggiornamento permanente.

Egli illustra altresì i subemendamenti 3.1000/4 e 3.1000/6, entrambi diretti a chiarire come l'iniziativa in materia di realizzazione di attività di formazione dei magistrati italiani all'estero e dei magistrati stranieri in Italia non possa che appartenere al Governo, dal momento che nel nostro sistema costituzionale il Consiglio superiore della magistratura non si configura come un soggetto con proiezione internazionale.

Dopo che i senatori **VALENTINO** (*AN*) e **ZICCONI** (*FI*) hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a loro firma, il sottosegretario SCOTTI illustra il subemendamento 3.1000/11, con il

quale si propone di rimodulare la composizione del comitato direttivo della Scuola, nel senso di assegnare al Ministro della giustizia la nomina di cinque componenti su dodici, invece che sei e, specularmente, al Consiglio superiore della magistratura, la nomina di sette consulenti.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il sottosegretario SCOTTI sopprime i due incisi "che non abbiano superato gli ottant'anni di età".

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.